

## Comunicato Stampa n. 28

### **Sentenza del Tribunale Federale e Comuni non in regola con la nuova giurisprudenza in materia di rifiuti**

In data 24 agosto 2011 OKKIO aveva già sollecitato il CdS in merito alle conseguenze per i Comuni ticinesi della sentenza del Tribunale Federale del 4 luglio con la quale si chiariva in modo inequivocabile le modalità di finanziamento del costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Con la risposta del 9 novembre 2011 il CdS ci diceva in sostanza che, anche dal fatto che vi è ancora pendente una iniziativa parlamentare del 19 ottobre 2009 chiedente l'introduzione di una tassa sul sacco cantonale, si riteneva **inopportuno e prematuro intervenire** con sanzioni o provvedimenti coercitivi nei confronti dei Comuni non in regola.

Nel frattempo è trascorso più di un anno dalla sentenza del TF, ma non ci risulta che alcun Comune, in palese stato di illegalità, (vedi finanziamento tramite tassa forfetaria o tramite imposte) abbia provveduto ad adeguare nel senso della sentenza il regolamento sui rifiuti.

Anzi, da recenti informazioni apparse sulla stampa cantonale, sembra che il **Comune di Breggia** (formatosi dall'aggregazione di Morbio Superiore, Sagno, Caneggio, Bruzzella, Cabbio e Muggio) abbia modificato, uniformando il proprio regolamento, mantenendo il principio della tassazione forfetaria. Mantenendo proprio quel principio che il TF ha sanzionato essere non conforme all'art 32a della LPAmb. Pare inoltre che una simile procedura sia in corso anche nel **Comune di Ronco sopra Ascona**.

Ricordiamo che il Tribunale Federale, al punto 6.3 della soppracitata sentenza, specifica che, *un sistema di finanziamento tramite tassa forfetaria non è conforme, in quanto due famiglie con lo stesso numero di persone che producono un quantitativo differente di rifiuti, pagherebbero la stessa tassa. Non esisterebbe quindi nessun incitamento alla riduzione del quantitativo di rifiuti. Lo stesso vale per le imprese o le residenze secondarie. Una tassa forfetaria è quindi contraria all'art. 32a della LPamb (legge sulla protezione dell'ambiente) e viola di conseguenza l'art 49 della Costituzione.*

A seguito di quanto sopra abbiamo formulato al lodevole Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Corrisponde al vero quanto riportato dagli organi di stampa in merito alla situazione dei Comuni di Breggia e di Ronco sopra Ascona?  
Il CdS ne era al corrente?
2. In caso affermativo, com'è possibile che un Comune modifichi un regolamento fuorilegge, mantenendolo ancora fuorilegge?
3. Come è possibile che un regolamento fuorilegge venga avvallato dall'Ufficio cantonale dei rifiuti e dalla Sezione degli Enti Locali. In particolare da quella Sezione che dovrebbero essere l'Ente preposto a sorvegliare il rispetto e la compatibilità con le leggi di diritto superiore?
4. A che punto si trova l'iter dell'iniziativa parlamentare chiedente l'introduzione della tassa sul sacco cantonale?



Da parte nostra ci stupisce constatare, che malgrado sia passato un anno dalla fondamentale sentenza del TF, in Ticino ben poco di concreto sia avvenuto nella direzione dell'adeguamento alla legalità, anzi se quanto summenzionato è vero, da noi si sta perseverando a mantenere situazioni di palese contrasto col le leggi federali ignorando pure le sentenze giuridiche in merito. Ciò mentre altri Cantoni, vedi per esempio il **Canton Vaud**, ha deciso di introdurre la tassa sul sacco in modo uniforme in tutti i Comuni.

Sul sito [www.okkio.ch](http://www.okkio.ch) trovate tutte le informazioni sulla nostra Associazione.  
Per informazioni supplementari potete rivolgervi a:

Daniele Polli, co-coordinatore e segretario  
telefono: 079 666 05 60  
e-mail: [daniele.polli@bluewn.ch](mailto:daniele.polli@bluewn.ch)